



DISTU

Dipartimento di studi linguistico-letterari,
storico-filosofici e giuridici



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
Tuscia

L' anatocismo bancario



Viterbo 10 giugno 2016

Anatocismo

Art. 1283 cod. civile

“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”



Anatocismo

Secondo l'ABI, gli “usi contrari” consentivano di apporre la clausola di anatocismo **nel contratto**.

Permettevano, inoltre, una capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente e annuale a carico della banca.



“Si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”.



Ancora... “La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte delle banche sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversità periodica della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell’ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis”.



Anatocismo

All'indomani della pronuncia, molti clienti delle banche hanno adito l'autorità giudiziaria per chiedere, ai sensi dell' art. 2033 c.c., previo accertamento della nullità della clausola di anatocismo, la ripetizione di quanto pagato in eccedenza negli ultimi dieci anni a titolo di interessi sugli interessi.



Anatocismo

Il salvataggio del governo
avvenne con l'art. 25
d.lgs. 4 agosto 1999 n.
342



Art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342

“Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u.b. e' aggiunto il seguente: Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.



Art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342

Ancora

“Le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilisce altresì le modalità e i tempi di adeguamento”.



Anatocismo

La Corte Costituzionale 2000 n. 425 dichiarò l' illegittimità della disposizione **per eccesso di delega** nella parte in cui il legislatore delegato aveva predisposto una generale sanatoria dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR



Corte Cost. 17 ottobre 2000 n. 425

“ E’ incostituzionale l’art. 25 co. 3 del d.lgs. 1999 n. 342, nella parte in cui stabilisce in maniera indiscriminata la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal secondo comma dello stesso articolo” .



Anatocismo

Era, però, rimasta salva la delega al CICR di regolare la materia. Il CICR aveva, peraltro, già emanato la sua delibera



Anatocismo

Il CICR con delibera 9. 2. 2000
aveva, infatti, regolato
l'anatocismo bancario pro futuro,
prevedendo l'obbligo della **stessa**
periodicità di conteggio degli
interessi attivi e passivi e
l'approvazione per iscritto



Cass. sez. Unite 2010 n. 24418/2010

Risolve due problemi:

la sorte della clausola nulla e il
calcolo della decorrenza della
prescrizione dell'azione di
ripetizione.



Giovanni Vaccaro

Cass. sez. Unite 2010 n. 24418/2010

In merito al primo aspetto riguardante la sorte della clausola nulla la Cassazione ha affermato che *“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”*.



Cass. sez. Unite 2010 n. 24418/2010

In merito al secondo profilo la
Cassazione si è interrogata sul
significato del concetto di
pagamento indebito del cliente



Giovanni Vaccaro

“ La decorrenza della prescrizione è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre nell’ ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione **ripristinatoria della provvista**, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla **data di estinzione del saldo di chiusura del conto**, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”



Legge 26.02.2011 n. 10 di conversione del
d. l. 2010 n. 225 (c.d. decreto mille proroghe)

*“ In ordine alle operazioni bancarie regolate
in conto corrente l’ art. 2935 c.c. si interpreta
nel senso che la prescrizione relativa ai diritti
nascenti dall’ annotazione in conto inizia a
decorrere dal giorno dell’ annotazione stessa.
In ogni caso non si fa luogo alla restituzione
di importi già versati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
presente decreto legge”*



Legge 26.02.2011 n. 10 di conversione del d. l. 2010 n. 225 (c.d. Decreto mille proroghe)

“ In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’ art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’ annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’ annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”



Corte Cost. 2012 n. 78

Dichiara l' illegittimità
costituzionale dell' art. 2, co.
61, del d.l. 2010 n. 225, conv.
con la legge 26.02.2011 n. 10



Corte Cost. 2012 n. 78

“Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all’annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell’art. 2935 cod. civ.”



Corte Cost. 2012 n. 78

Pertanto, la norma censurata, lungi dall' esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione.



Anzi, l'efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma denunciata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate.



Sussiste, dunque, la violazione dell' art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevole”



Sussiste, dunque, la violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevole”



E' costituzionalmente illegittima anche per un altro motivo *“ Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo”*



“ Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’ esercizio dell’ attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.



Decreto legislativo 147/13, art. 1 comma 629

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”



D. I. 18/2016

“ Al comma 2 dell’ articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 le lettere a e b sono sostituite dalle seguenti:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. comunque non inferiore ad un anno; gli interessi, sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;



D. I. 18/2016

“ Al comma 2 dell’ articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 le lettere a e b sono sostituite dalle seguenti:

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido;



D. I. 18/2016

“Al comma 2 dell’ articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 le lettere a e b sono sostituite dalle seguenti:

i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1 marzo dell’ anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;



D. I. 18/2016

“ Al comma 2 dell’ articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 le lettere a e b sono sostituite dalle seguenti:

ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’ addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’ autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’ addebito abbia avuto luogo.”



Autorizzazione all'addebito

L'autorizzazione all'addebito degli interessi in conto non è la convezione dell'art. 1283 cod. civile. E' un negozio unilaterale. Può avvenire anche preventivamente. Deve avere forma scritta.

E' revocabile prima che l'addebito abbia avuto luogo.

